

Bruxelles, 17 aprile 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0077 (NLE)

8021/15
ADD 1

UD 79

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 152 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI alla proposta di decisione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 152 final ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2015) 152 final ANNEXES 1 to 2

Bruxelles, 15.4.2015
COM(2015) 152 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

**alla proposta di
decisione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del
comitato congiunto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito e di una
decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli
scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
ad aderire a queste convenzioni**

ALLEGATO 1

alla proposta di

decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni

Proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito¹ ("la convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- 1) La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- 2) Al fine di instaurare tale regime è opportuno invitare tale paese ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 *bis* della convenzione, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, 2015,

Per il comitato congiunto

Il presidente

¹ GU UE L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

ALLEGATO 2

Progetto di

proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci² ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- 1) Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra tale paese e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- 2) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 11 *bis* della convenzione, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, 2015,

Per il comitato congiunto

Il presidente

² GU UE L 134 del 22.5.1987, pag. 2.